



N° 1275/15 ORD.  
N° 871/15 CRAN.

## UFFICIO del GIUDICE di PACE di BARI

Settore immigrati

*Il Giudice di Pace, dott. Loreto Domenico DE STEFANO*

- letti gli atti del procedimento [redacted] ed il ricorso depositato il 9/10/2015 nell'interesse di [redacted] rappresentato dall'avv. **Matteo MENGA** avverso il **decreto di respingimento alla frontiera** emesso il 10/09/2015 con il quale la Polizia di frontiera "Marittima ed aerea" di Bari - Polizia di Stato disponeva il respingimento alla frontiera del territorio nazionale nel PORTO di BARI per precedenti penali e segnalazione al S.I.S.,
- sentiti il procuratore del ricorrente all'udienza camerale del 20/10/2015, in assenza del rappresentante della Polizia di frontiera di Bari;
- sciogliendo la riserva formulata alla predetta udienza e ritenuta la propria *giurisdizione* ai sensi della statuizione della Corte di legittimità (Cass. n. 15115 del 17/6/2013) in riferimento al provvedimento impugnato,  
*Osserva quanto segue:*

### IN FATTO

*In primis* va detto che la *potestas iudicandi* in capo all'Autorità giudiziaria ordinaria fonda tale riconoscimento nella tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, della persona a prescindere dallo *status* di civis o straniero anche in applicazione della Convenzione dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (v. GdP Bari ord. del 30/11/13).

Nella fattispecie Il respingimento immediato alla frontiera presenta vizi formali e sostanziali:

- sottoscrizione dell'atto in forma *non leggibile* e quindi senza una puntuale indicazione dell'operatore ed agente dell'organo di provenienza;
- **motivazione** insufficiente e non suffragata: invero l'apposizione di una semplice crocetta alla **lettera I** del modulo con riferimento ad una presunta situazione di "*pericolosità per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 4, co. 3° D.Lvo n. 286/98*" e quindi con "*numerosi precedenti di P.S. e condannato come da lui stesso dichiarato per furto aggravato, armi e rapina.*", il tutto senza alcuna indicazione precisa e puntuale delle circostanze attestanti tale dedotta situazione. Tra l'altro la mancata comparizione all'udienza camerale non ha consentito neppure successivamente di comprendere la sussistenza dei presupposti ostativi all'ingresso e di conseguenza della legittimità del respingimento.

Invero sul punto il decreto di respingimento si manifesta privo dei requisiti sostanziali che legittimano la validità ed efficacia con carenza di idonea motivazione, non sufficientemente acclarata anzi non confermata e smentita dalla **documentazione prodotta** in atti dal difensore relativa all'assenza di condanne e di procedimenti penali pendenti (cfr. certificato casellario giudiziale e dei carichi pendenti).

Invero l'indicazione con un mero sbarramento di una casella dei motivi ostativi all'ingresso nel t.n., essendo il provvedimento emesso limitativo della libertà di circolazione della persona (soggetta a riserva di legge ex art. 13 Costituzione), non consente di ritenere legittimo tale atto in carenza di puntuali elementi documentali a suffragio, con il conseguente annullamento per assenza di valida motivazione.

In conclusione il Giudicante ritiene fondato il ricorso e da accogliere l'opposizione, con annullamento del provvedimento impugnato e con tutte le conseguenze di legge.

Visti gli artt. 13,co. 8° e art. 14, co. 5-bis D.Lvo n. 286/98 e succ. modific.

**P.Q.M.**

**Il Giudice di Pace di Bari,**

**accoglie** il ricorso ed annulla il **decreto di respingimento** emesso dalla Polizia di frontiera di Bari in data il 10/09/2015 nei confronti di [redacted] e degli eventuali atti connessi e successivi.

Nonna per le spese del giudizio. Ammette il ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.

*Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.*

*Così deciso In Bari, 4 novembre 2015*

*Il Giudice di Pace*  
*Dott. Loreto Domenico DE STEFANO*  
**IL GIUDICE DI PACE**  
*Dott. Loreto D.co DE STEFANO*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
**11 NOV 2015**  
IL CANCELLIERE  
(Dott. Bruno De Francesco)